

R.G. 3170/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Civile

Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, Dott.ssa Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3170/2017 R.G., posta in decisione all'udienza del 11 dicembre 2019,

TRA

[REDACTED] in persona del suo liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. [REDACTED] rappresentata e difesa, dall'Avv. Domenico Balsamo come da mandato in atti;

PARTE ATTRICE

CONTRO

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. prof. Umberto Morera come da mandato in atti ;

PARTE CONVENUTA

Oggetto: agenzia

All'udienza del 11 dicembre 2019 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

Parte attrice come da foglio di PC depositato telematicamente e, in via istruttoria, per l'ammissione di CTU e per la revoca della ordinanza del 13.6.2018:

"1. Per tutto quanto svolto accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o



infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.

Con vittoria delle spese di lite".

Fascicolo trasmesso al giudice per la decisione in data 3 marzo 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.

Con atto di citazione, notificato in data 19 settembre 2017, la [REDACTED] [REDACTED] citava, innanzi a questo Tribunale, Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. evidenziando come, in maniera illegittima, parte convenuta, in data 28 luglio 2014, era receduta dal contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione di contratti di locazione finanziaria, stipulato nel 2008. Precisava parte attrice, inoltre, che il recesso per presunta giusta causa ex art. 2119 c.c. si basava sul presupposto che il suo mancato pagamento il 1° febbraio 2014 del canone di locazione per l'acquisto in *leasing* della vettura modello *Volkswagen Touareg*, secondo la banca, avrebbe irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia, cosicché non sarebbe stata possibile la prosecuzione nemmeno provvisoria del contratto di agenzia.

Deduceva ulteriormente parte attrice che, immediatamente, dopo soli tre giorni, il 31 luglio 2014, essa provvedeva ad impugnare e contestare, a mezzo pec, il recesso per presunta giusta causa ex art. 2119 c.c., evidenziando che, non solo non esisteva alcuna valida ragione a giustificare il recesso ma, anche, che lo stesso era tardivo e soprattutto sopraggiungeva dopo che la banca aveva manifestato una volontà diametralmente opposta rispetto a quella di recedere e che non potesse in alcun modo parlarsi di impossibilità a proseguire il rapporto, anche in via provvisoria. Pertanto, la [REDACTED] invitava diverse volte la controparte a ritornare sui suoi passi facendo, altresì, presente che i danni che stava subendo erano notevolissimi. Tuttavia, ogni invito veniva disatteso dalla banca ed inutile risultava essere anche la procedura di mediazione - comunicata alla controparte in data 11 giugno 15 - davanti all'ente Prontiaconciliare e ciò in quanto la controparte ribadiva la presunta correttezza del suo operato.

Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando tutte le avverse domande poiché inammissibili, infondate e non provate.

All'udienza di prima comparizione del 14 marzo 2018, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie di trattazione, fissando per il prosieguo udienza al 13 giugno 2018. Il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie.



Con successiva ordinanza, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni .

All'udienza dell'11 dicembre 2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.

L'odierno giudizio ha quale oggetto il recesso esercitato ex art.2119 c.c. da parte convenuta in data 28 luglio 2014 dal contratto di agenzia in attività finanziaria stipulato tra le parti il 14 gennaio 2008.

Tra le parti dell'odierno giudizio, invero, erano in essere due distinti rapporti negoziali, uno di agenzia (stipulato in data 14 gennaio 2008) e uno di locazione finanziaria n.1416529 (stipulato in data 19 luglio 2013) avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura Volkswagen modello Touareg 3.0. Secondo quanto dedotto da parte convenuta, e sulla base della documentazione prodotta in giudizio, il recesso dal suddetto contratto di agenzia sarebbe scaturito dal venir meno del rapporto fiduciario in seguito all'inadempimento di parte attrice rispetto al pagamento dei canoni di locazione finanziaria oltre che al gravissimo comportamento da questa serbato nell'aver trattenuto illegittimamente le somme spettanti a parte convenuta.

In particolare, con raccomandata 6 maggio 2014, ricevuta da parte attrice l'8 maggio 2014, parte convenuta risolveva il contratto di locazione finanziaria per inadempimento di parte attrice nel pagamento dei canoni. In data 7 luglio 2014, notificata a parte attrice in data 28 luglio 2014, parte convenuta comunicava il suo recesso per giusta causa ex art.2119 c.c. dal contratto di agenzia in attività finanziaria sul presupposto che l'inadempimento che aveva condotto alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria aveva pregiudicato irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le stesse in maniera tale da non permettere la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del contratto di agenzia in attività finanziaria (Cfr. lettera di recesso del 7 luglio 2014 di Monte dei Paschi leasing and factoring, a firma del direttore generale dott. Luigi Macchiola).

Ciò osservato in fatto, occorre preliminarmente dare atto della presenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità assolutamente pacifico nella estensione in via analogica del recesso ex art.2119 c.c., previsto per il contratto di lavoro subordinato, anche al contratto di agenzia (si veda, *ex multis* Cass. n. 12 del 1977; Cass. n. 3942 del 1979; Cass. n. 6857 del 1982). E tuttavia, nella valutazione della sussistenza della giusta causa di recesso nel contratto di agenzia,



Con successiva ordinanza, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni .

All'udienza dell'11 dicembre 2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.

L'odierno giudizio ha quale oggetto il recesso esercitato ex art.2119 c.c. da parte convenuta in data 28 luglio 2014 dal contratto di agenzia in attività finanziaria stipulato tra le parti il 14 gennaio 2008.

Tra le parti dell'odierno giudizio, invero, erano in essere due distinti rapporti negoziali, uno di agenzia (stipulato in data 14 gennaio 2008) e uno di locazione finanziaria n.1416529 (stipulato in data 19 luglio 2013) avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura Volkswagen modello Touareg 3.0. Secondo quanto dedotto da parte convenuta, e sulla base della documentazione prodotta in giudizio, il recesso dal suddetto contratto di agenzia sarebbe scaturito dal venir meno del rapporto fiduciario in seguito all'inadempimento di parte attrice rispetto al pagamento dei canoni di locazione finanziaria oltre che al gravissimo comportamento da questa serbato nell'aver trattenuto illegittimamente le somme spettanti a parte convenuta.

In particolare, con raccomandata 6 maggio 2014, ricevuta da parte attrice l'8 maggio 2014, parte convenuta risolveva il contratto di locazione finanziaria per inadempimento di parte attrice nel pagamento dei canoni. In data 7 luglio 2014, notificata a parte attrice in data 28 luglio 2014, parte convenuta comunicava il suo recesso per giusta causa ex art.2119 c.c. dal contratto di agenzia in attività finanziaria sul presupposto che l'inadempimento che aveva condotto alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria aveva pregiudicato irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le stesse in maniera tale da non permettere la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del contratto di agenzia in attività finanziaria (Cfr. lettera di recesso del 7 luglio 2014 di Monte dei Paschi leasing and factoring, a firma del direttore generale dott. Luigi Macchiola).

Ciò osservato in fatto, occorre preliminarmente dare atto della presenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità assolutamente pacifico nella estensione in via analogica del recesso ex art.2119 c.c., previsto per il contratto di lavoro subordinato, anche al contratto di agenzia (si veda, *ex multis* Cass. n. 12 del 1977; Cass. n. 3942 del 1979; Cass. n. 6857 del 1982). E tuttavia, nella valutazione della sussistenza della giusta causa di recesso nel contratto di agenzia,



la giurisprudenza ha individuato delle peculiarità proprie di detto negozio che si contraddistingue per la sussistenza di un rafforzato rapporto fiduciario che lega le parti dello stesso.

Come noto, il contratto di agenzia trova la sua collocazione normativa nel libro IV del codice civile, agli artt.1742 e seg. Si tratta, invero, di una normativa profondamente incisa dalla legislazione europea. Ed infatti con la Direttiva CEE 653/86, recante disposizioni di "coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti" il legislatore europeo ha inteso armonizzare le singole discipline nazionali nel perseguimento degli obiettivi propri della legislazione contrattualistica europea diretta a garantire maggiore efficienza tra gli scambi oltre che la protezione stessa dei contraenti più deboli.

Tale ultimo intervento, di matrice europea, ha rafforzato sensibilmente il comportamento delle parti del contratto di agenzia che deve oggi ispirarsi alla lealtà e buona fede oggettiva, nell'ambito di quelli che sono stati definiti come "obblighi di protezione", da intendere quali clausole generali a presidio dei rapporti obbligatori che impongono anzitutto la regola di correttezza e che trovano quale addentellato costituzionale l'art.2, in tema di solidarietà sociale. La stessa legge prevede poi una serie di attività specifiche che possono invece farsi rientrare nella categoria degli "obblighi di prestazione", che trovano forma, in particolare, negli obblighi previsti agli artt.1746 e 1749 c.c.

Tali obblighi di protezione non solo integrano la prestazione principale dedotta nel contratto di agenzia, ma si articolano anche in obblighi strumentali accessori e funzionali alla soddisfazione dell'interesse del creditore, anche in obblighi autonomi e reciproci rivolti a proteggere la sfera giuridica della controparte.

In tale contesto va collocata il particolare sindacato del giudice nel momento in cui è chiamato ad accertare la sussistenza di una giusta causa di recesso ex art.2119 c.c. nell'ambito di un contratto di agenzia, che lo renda legittimo, efficace e, per effetto, sterile di conseguenze risarcitorie.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come in tale contesto negoziale "per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato: con la conseguenza che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione



rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 12 novembre 2019 n. 29290; Cass. 4 giugno 2008, n. 14771; Cass. 26 maggio 2014, n. 11728).

Dunque, il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. non solo si applica anche ai contratti di agenzia ma in misura più pregnante rispetto ad un contratto di lavoro subordinato. Ed infatti, costituisce giusta causa di recesso del contratto di agenzia qualunque fatto che sia tale da incidere sul rapporto di fiducia proprio dello stesso contratto e tale da arrecare comunque danno, diretto o indiretto, agli interessi delle parti.

A ciò si aggiunga che, nella valutazione della giusta causa di recesso, l'accertamento del giudice "non può essere limitato alla verifica delle violazioni delle norme contrattuali regolanti il solo rapporto agenziale" ma, in virtù dell'obbligo sancito dall'art. 1749 c.c., "deve considerare ogni invasione comunque lesiva, che viola i principi di lealtà e di buona fede, degli interessi delle parti", assumendo rilievo "non solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto di agenzia, ma anche quelli i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario, particolarmente pregnante per tale forma di contratto, recando pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive dei contraenti" (Cfr. Cass. 17 aprile 2019 n. 10732).

Nel caso in esame, dunque, il recesso esercitato da parte attrice è sorretto da giusta causa ex art.2119 c.c. dal momento che l'inadempimento di parte attrice rispetto al contratto di locazione finanziaria n.1416529, sebbene con riguardo ad un diverso rapporto contrattuale, ha sortito l'effetto di recidere il rapporto fiduciario in essere tra le medesime parti con riguardo al contratto di agenzia, sul quale esso si innervava.

Né assume rilevanza quanto sostenuto da parte attrice circa le modalità temporali in cui detto recesso è stato esercitato. Ed infatti, il contratto di agenzia in attività finanziaria del 14 gennaio 2008, è stato stipulato tra le parti a tempo indeterminato, per il cui recesso ex art.2119 c.c. non prescrive un obbligo di preavviso purché si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il requisito dell'immediatezza (che condiziona la validità e la tempestività del recesso per giusta causa) deve essere inteso in senso relativo e può ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il recesso medesimo sia motivato dalla violazione dei doveri



fondamentali dell'agente, realizzata mediante un comportamento omissivo protrattosi per un notevole periodo di tempo, nonostante le ripetute contestazioni da parte del preponente, rilevando in tale fattispecie non i singoli episodi, ma la condotta complessiva.

Nel caso di specie, il recesso dal contratto è stato comunicato da parte attrice in data 28 luglio 2014, mentre la comunicazione della risoluzione del contratto di *leasing* risale all'8 maggio 2014. Del tutto infondata è dunque la diversa prospettazione di parte attrice, secondo la quale sarebbero trascorsi sei mesi tra il venire meno del rapporto fiduciario e la comunicazione del recesso, in quanto non si può fare riferimento al momento dell'inadempimento contrattuale ma al diverso momento in cui parte convenuta ha manifestato la sua intenzione di risolvere il contratto, peraltro dopo aver tentato di recuperare invano il suo credito, determinandosi così al recesso dal contratto di agenzia essendo, solo allora, venuto meno il rapporto fiduciario con la controparte. In altre parole, non appare dirimente il comportamento tenuto da parte convenuta di tolleranza degli inadempimenti (manifestati a febbraio 2014) fino alla risoluzione (avvenuta nel successivo maggio 2014), non potendo certo parlarsi di "rinuncia tacita" rispetto al persistere del rapporto fiduciario sul quale, solo la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale, avvenuto nel maggio 2014, si è inevitabilmente riflessa, conducendo parte convenuta a determinarsi al recesso appena pochi mesi dopo. Né possono assumere significato i comportamenti di parte convenuta, successivi alla suddetta risoluzione, in quanto trattandosi di meri inviti ad eventi formativi ovvero saldi di precedenti fatture, nulla dimostrano circa la persistenza del rapporto fiduciario, anche dopo la suddetta risoluzione.

Per tutto quanto sopra osservato, può quindi riconoscersi la sussistenza di giusta causa di recesso nel contratto di agenzia in attività finanziaria stipulato tra le parti dell'odierno giudizio, in data 14 gennaio 2008, esercitato da parte convenuta ex art.2119 c.c., in data 28 luglio 2014 e, per effetto, la sua legittimità ed efficacia nei confronti di parte attrice.

Qualificato il recesso come sorretto da giusta causa ex art.2119 c.c., come tale valido, legittimo ed efficace, nessun'indennità può essere riconosciuto a parte attrice ex art.1751 c.c. né a titolo di risarcimento del danno subito per il quale comunque non è stata offerto alcun elemento probatorio.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo (per fase di studio, introduttiva, istruttoria - quest'ultima ridotta non essendosi dato corso ad attività istruttoria -e decisoria) sono poste a carico di parte attrice.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte convenuta, nella somma complessiva di euro 18.400,00 _ per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Siena, 10 aprile 2020

Il Giudice

Dott.ssa Marianna Serrao

